

**DELIBERAZIONE 4 MARZO 2016**  
**85/2016/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI ALLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A., PER IL**  
**CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2016 – 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 marzo 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 19 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 220/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 28 gennaio 2016, 30/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 30/2016/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di

condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;

- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il decreto 25 febbraio 2016, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00; e che dette disposizioni confermano l'assetto previgente;
- con la deliberazione 77/2016/R/GAS, anche tenendo conto delle osservazioni rappresentate nell'ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 30/2016/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 25 febbraio 2016;
- la medesima deliberazione ha previsto, all'articolo 7, che, per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva sulla base di criteri definiti dall'Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento, con l'obbligo, per le medesime imprese, di mantenerne la riservatezza; e che le esigenze di riservatezza circa le presenti disposizioni vengano meno al termine delle procedure di conferimento, di cui all'articolo 5, della deliberazione 77/2016/R/GAS, ovvero nel momento in cui la capacità di stoccaggio risulti interamente conferita;
- in particolare, i criteri definiti all'articolo 7, della deliberazione 77/2016/R/GAS, confermano l'assetto della deliberazioni 85/2014/R/GAS e 49/2015/R/GAS, che prevede che il prezzo di riserva tenga conto:
  - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
  - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
  - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;

- la possibilità di definire un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione nel caso delle aste per il conferimento di capacità per servizi con iniezione mensile;
- la società Edison Stoccaggio S.p.a. rende disponibile, nell'ambito delle aste di cui alla deliberazione 77/2016/R/GAS, capacità per il solo servizio di modulazione di punta.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio da parte della società Edison Stoccaggio S.p.a., in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 77/2016/R/GAS, integrate prevedendo che, per le capacità offerte come prodotto con iniezione mensile ulteriori a quelle non più utilizzabili in caso di mancato conferimento, si applichi un prezzo di riserva calcolato sulla base dei medesimi criteri adottati per i prodotti con iniezione stagionale;
- sia necessario, ai fini del calcolo dei costi connessi all'utilizzo dello stoccaggio, aggiornare il valore dell'onere finanziario sulla base dei criteri già adottati per l'anno termico 2015/2016, tenendo conto dell'andamento del tasso di sconto interbancario

**DELIBERA**

1. di definire, ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione 77/2016/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a., per l'anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Edison Stoccaggio S.p.a., con divieto di divulgarne i contenuti;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), una volta ultimate le procedure di conferimento di tutte le imprese di stoccaggio.

4 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*